

FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE

CONTO BG PERSONAL TRADE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Generali S.p.A.

Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 02.69462307 oppure 20159 Milano, Via Ugo Bassi, 6 tel. 02.60765411, fax 041.5270193 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.424.402 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. e p.iva 00833240328 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.155.155; E-mail info@bancagenerali.it

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**DATI CONSULENTE FINANZIARIO:**

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|--|
| Cognome: | | Nome: | |
| Codice Consulente: | e-mail: | Telefono: | |
| Indirizzo: | | N° iscrizione all'Albo dei promotori finanziari: | |

IL SERVIZIO DI CONSULENZA "PERSONAL TPC"

Il prodotto denominato "PERSONAL TPC" abbina ai servizi di conto corrente di corrispondenza, deposito titoli a custodia ed amministrazione e servizi accessori, la prestazione del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari – prestato ai sensi del D. Lgs. N° 58 del 24 Febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza – TUF) e dei relativi regolamenti di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza bancaria, si riportano di seguito le indicazioni sulle caratteristiche dei contratti di deposito titoli a custodia ed amministrazione e di conto corrente di corrispondenza. Il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari è regolato dal Testo Unico della Finanza.

Le condizioni economiche relative al servizio Personal TPC sono specificate all' art.5 dell' Addendum al contratto di consulenza.

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più: la **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bancagenerali.it e presso tutte le filiali della banca.

Principali rischi connessi al servizioVanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- l'accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- la trazione di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- il rischio collegato al tasso variabile: i tassi debitori e creditori variabili indicizzati a parametri che riflettono l'andamento del mercato finanziario, possono essere soggetti a variazioni anche sfavorevoli per la clientela;
- il rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA) o con modalità multicurrency.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.)

| PROFILO | ISC | | |
|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| | CANALE | Sportello / Consulente | Internet / Call center |
| Giovani | | € 20,60 | € 14,60 |
| Famiglia con operatività bassa | | € 14,55 | € 5,55 |
| Famiglia con operatività media | | € 51,46 | € 39,46 |
| Famiglia con operatività elevata | | € 54,46 | € 39,46 |
| Pensionati con operatività bassa | | € 14,55 | € 5,55 |
| Pensionati con operatività media | | € 49,91 | € 37,91 |

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it - www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento **Informazioni europee di base sul credito ai consumatori** per le aperture di credito non garantite fino a 75.000 € e il **Foglio Informativo "Apertura di Credito in Conto corrente"** in tutti gli altri casi.
È possibile ottenere il calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca www.bancagenerali.it

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla Banca

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

| Apertura | Spese per l'apertura del conto | esente |
|--|---|--|
| CONTO CORRENTE - SPESE FISSE | | |
| Gestione Liquidità | Canone annuo | esente |
| | Numero operazioni incluse nel canone annuo | illimitate |
| | Spese annue per il conteggio interessi e competenze | esente |
| Servizi di pagamento | Canone annuo carta di debito | esente |
| | Canone annuo carta di credito | Classic € 20,00 Oro € 70,00 |
| Home Banking | Canone mensile internet banking e servizio Pronto Banca Generali | esente |
| CONTO CORRENTE - SPESE VARIABILI | | |
| Gestione liquidità | Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo operazione) | esente |
| | Invio estratto conto | esente sia con attivazione del servizio Doc@nline ¹ che con invio cartaceo |
| | Bonifico verso Italia e UE disposto tramite: <ul style="list-style-type: none"> • internet • Contact Center • sportello/consulente | <ul style="list-style-type: none"> • esente • esente • € 3,00 |
| CONTO CORRENTE - INTERESSI SOMME DEPOSITATE | | |
| Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale) | 100% Euribor 1 mese ² sulla giacenza media mensile fino a € 150.000,00 |
| FIDI E SCONFINAMENTI | | |
| Sconfinamenti in assenza di fido | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Euribor 1 mese ² + 10% Si precisa che, qualora l'Euribor 1 mese, calcolato come specificato in nota, a fronte dell'andamento del mercato monetario, dovesse risultare di segno negativo il Tasso debitore annuo nominale applicato dalla banca sulle somme utilizzate corrisponderà alla misura dello spread |
| | Commissione di istruttoria veloce | esente |
| | Periodicità di conteggio, modalità di calcolo, termine di esigibilità e capitalizzazione degli interessi debitori | Si consulti la seguente sezione "Altre Condizioni Economiche" - "Interessi" |
| DISPONIBILITA' SOMME VERSATE (giorni di indisponibilità comprensivi della data di negoziazione) | | |
| Versamenti | Contanti | data versamento |
| | Assegni bancari Banca Generali | data negoziazione |
| | Assegni bancari altre Banche, Assegni circolari | 5 gg lavorativi |
| | Vaglia e Assegni Postali | 8 gg lavorativi |
| | Assegni esteri non negoziati al dopo incasso | 30 gg lavorativi |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancagenerali.it

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

INTERESSI

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Periodicità di conteggio degli interessi | Interessi creditori e debitori | annuale al 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto di conto corrente |
|--|--------------------------------|---|

¹ Attraverso l'attivazione del servizio Doc@nline le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno effettuate mediante la messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet della Banca del "rendiconto" e del "documento di sintesi"

² Il tasso viene calcolato sulla media mensile dell'Euribor 365 a un mese del mese precedente, con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori.

| | | |
|---|--|--|
| Modalità di calcolo interessi | Anno di riferimento | anno civile (365 gg) |
| Data di esigibilità degli interessi debitori | Qualora il conto corrente sia in essere alla data di esigibilità | 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui gli interessi debitori sono maturati |
| | In caso di cessazione del conto corrente | Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente |
| Capitalizzazione | Annuale - In presenza di autorizzazione espressa del cliente | Alla data di esigibilità |

| OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA' | |
|--|---|
| Spese tenuta conto | esente |
| Remunerazione delle giacenze | si |
| Ritenuta fiscale su interessi creditori | vigente tempo per tempo |
| Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori | Civile (365 gg) |
| Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale: | <ul style="list-style-type: none"> • su conti intestati a persone fisiche • su conti intestati a persone giuridiche |

REQUISITI MINIMI PER L'APERTURA DEL CONTO E PER L'ACCESSO A SERVIZI ACCESSORI

| | |
|--|--------------|
| Versamento minimo iniziale per l'apertura del conto corrente | Non previsto |
|--|--------------|

| COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI | |
|---|--|
| Spese posta a trattenere presso la banca | € 140,00 annui |
| Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria | € 1,00 |
| Spese invio contabile via posta | € 1,00 |
| Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro) | € 1,55 |
| Spesa rilascio duplicato estratto conto | € 1,55 |
| Recupero spese invio telegramma | € 5,20 |
| Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario) | € 15,50 all'ora o frazione di ora |
| Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte | € 5,20 |
| Costo produzione copie di documenti: | € 5,20 a copia |
| Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali | € 25,00 |
| Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali | € 25,00 |
| Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse: | <ul style="list-style-type: none"> • di capacità finanziaria • richieste da revisori contabili |
| | <ul style="list-style-type: none"> • € 15,50 • € 105,00 |
| ULTERIORI SPESE VARIE | |
| Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990): | <ul style="list-style-type: none"> o € 50,00 o € 80,00 o € 100,00 |
| Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti (non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione) | € 80,00 |
| Spesa per richiesta di conteggio interessi | € 15,50 |
| Spese per accertamenti e informazioni (visure camerali, catastali, tavolari, visure protesti) | € 20,00 ciascuna oltre al rimborso delle spese sostenute |
| Spesa per analisi protesti (per ogni nominativo richiesto) | € 8,00 |
| Spesa per ammortamento titoli di credito | € 105,00 a titolo oltre al rimborso delle spese sostenute |
| Spese di recupero crediti | 15% dell'importo da recuperare, con un minimo di € 25,00 |
| Spese di variazione tipologia conto (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta) | € 15,00 |

Avvertenza: le condizioni economiche riportate sia nella sezione "Principali Condizioni Economiche" che nella sezione "Altre Condizioni Economiche" sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

RECESSO E RECLAMI

Con riguardo al **conto corrente**, si informa la clientela che:

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di estinzione da parte del cliente a condizione che, unitamente alla stessa, il cliente abbia altresì trasmesso alla banca eventuali carte di credito e/o debito a lui intestate e/o eventuali moduli in bianco di assegni bancari in suo possesso. In caso contrario il termine decorrerà dalla data di ricevimento da parte della banca dei summenzionati strumenti di pagamento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo: Banca Generali – Ufficio Reclami, Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; indirizzo mail: Ufficio.Reclami@bancagenerali.it; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficioreclami@pec.bancagenerali.it; n. di fax: 02-69462271), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

o Inoltre, sempre con riguardo ai servizi bancari sopra indicati, il cliente, in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario, può rivolgersi al *Conciliatore BancarioFinanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" sul sito Internet della Banca www.bancagenerali.it

| LEGENDA | |
|--|--|
| Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto |
| Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
| Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
| Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate |
| Fido o affidamento | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile |
| Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare |
| Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile |
| Spesa singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze |
| Spese per invio estratto conto | Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto |
| Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (Interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori sono poi addebitati sul conto in caso di autorizzazione espressa del cliente a partire dalla data di esigibilità. In assenza di autorizzazione gli interessi debitori saranno oggetto di contabilizzazione separata nell'ambito del medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero) |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. percentuali Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Valute sui prelievi | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo |
| Valute sui versamenti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi |
| Data di negoziazione | Giorno lavorativo (si intende quello di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata) in cui il titolo viene versato sul conto corrente o viene addebitato al conto corrente del cliente |

INFORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL RAPPORTO DI CONTO DI PAGAMENTO RESA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2015, N. 33.

AVVERTENZA

Banca Generali S.p.A. La informa che, in caso di servizi di pagamento connessi al conto di pagamento da Lei detenuto in qualità di consumatore, l'articolo 2 del Decreto-Legge 24 Gennaio 2015, n. 3 coordinato con la Legge di conversione 24 Marzo 2015, n. 33 (di seguito "Decreto") Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni in appresso indicate riguardanti il servizio di trasferimento che, su Sua richiesta, Le potrà essere fornito dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") con le modalità di seguito riportate come stabilite dall'articolo 2 sopra richiamato (di seguito "articolo 2 del Decreto").

In particolare, l'articolo 2 del Decreto reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un PSP verso un altro PSP secondo quanto previsto al capo III della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Luglio 2014 (c.d. "Direttiva PAD – Payment Accounts Directive") a cui si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio.

Precisiamo che, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, si intende per:

- "servizio di trasferimento": il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un PSP ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

Ai fini del suddetto articolo si applicano altresì le definizioni previste dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2007/64/CE – "PSD"). Per maggiori informazioni in merito si invita a consultare il Documento N ("Norme comuni ai Servizi di Pagamento") della Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento riportante all'articolo 1 "Definizioni ed Informazioni generali" sui Servizi di Pagamento.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO:

I PSP forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un PSP.

Il servizio di trasferimento è avviato dal PSP ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al PSP ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento (di seguito "autorizzazione").

Il **PSP ricevente** esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del **consumatore**.³ Per maggiori dettagli sui compiti del **PSP trasferente** e del **PSP ricevente** in ogni fase della procedura di trasferimento e i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali si rinvia a quanto indicato nell'articolo 10, commi da 3 a 6, della Direttiva 2014/92/UE sopra richiamata.

Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Attraverso l'autorizzazione il **consumatore**:

- a) fornisce al **PSP trasferente** e al **PSP ricevente** il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il **PSP ricevente** riceve i documenti trasferiti dal **PSP trasferente**.

Il **PSP ricevente** è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del **consumatore**.

Il **consumatore** può chiedere al **PSP ricevente** di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.

Il **PSP trasferente** fornisce al **PSP ricevente** tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione.

Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2 del Decreto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3 -bis , del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il **PSP trasferente** e il **PSP ricevente** consentono gratuitamente al **consumatore** l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il **medesimo PSP**.

Il **PSP trasferente** fornisce le informazioni richieste dal **PSP ricevente** e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del **consumatore** nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del **consumatore** o del **PSP ricevente**.

Se nell'ambito del servizio di trasferimento il **consumatore** richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126 -septies , commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385⁴.

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi precedenti, il **PSP trasferente** e il **PSP ricevente** non addebitano spese al **consumatore** per il servizio di trasferimento.

Le suddette disposizioni dell'articolo 2 del Decreto si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al trasferimento, su richiesta del **consumatore**, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il **consumatore**.

In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il **PSP** inadempiente è tenuto a indennizzare il **cliente** in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Per eventuali, **ulteriori informazioni** previste dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra richiamate e nella presente non espressamente indicate, si rinvia a quanto riportato nei documenti informativi dedicati ai singoli servizi offerti dalla Banca messi a disposizione della Clientela.

Banca Generali S.p.A.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

| | |
|---|---|
| I depositi presso la Banca sono protetti da: | Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (1) |
| Limite della protezione: | Euro 100.000 per depositante e per ente creditizio (2) |
| Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: | Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 (2) |
| Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone: | Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente (3) |
| Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio: | a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4) |
| Valuta del rimborso: | EUR |
| Contatto: | FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteria generale@pec.fitd.it E-mail: infofitd@fitd.it |
| Per maggiori informazioni: | www.fitd.it |

Informazioni supplementari:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

³ Il **PSP trasferente** e il **PSP ricevente** si impegnano ad eseguire il servizio di trasferimento nei modi indicati nella presente sempre che non sussistano o sopraggiungano irregolarità di qualsiasi genere nonché impedimenti di carattere tecnico e legale - anche dipendenti da procedure giudiziali che coinvolgono il/i Cliente/i sottoscrittore/i dell'autorizzazione - tali da non consentire il perfezionamento del servizio di trasferimento o da comprometterne in parte gli esiti positivi.

⁴ Il **PSP trasferente** procederà alla chiusura del conto di pagamento d'origine nella data indicata nell'autorizzazione a condizione che non risultino obblighi pendenti sul conto di pagamento d'origine e purché siano state completate le operazioni di trasferimento dei servizi di cui ai precedenti paragrafi. La presenza di eventuali obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento d'origine sarà comunicata dal **PSP trasferente** e che indipendentemente da tali impedimenti saranno comunque completate le attività relative al trasferimento dei bonifici e degli ordini di addebito diretto laddove richieste.

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino ad Euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato ad Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre Euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.ftid.it.

(4) Rimborsamento

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: infoftid@ftid.it, sito internet: www.ftid.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis-2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede
- b) giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- c) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- d) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- e) l'importo da rimborsare eccede Euro 100.000; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- f) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
- g) In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.ftid.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

La versione aggiornata del modulo sopra riportato - in conformità all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30 - viene fornita ai depositanti, almeno una volta all'anno, attraverso la sua messa a disposizione su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancagenerali.it (sezione "trasparenza").

Per saperne di più:

L'informativa "SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)**" è messa a disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancagenerali.it (sezione "trasparenza").

* (Documento informativo predisposto da Banca Generali S.p.A. in cui sono riportate le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver ricevuto, in tempo utile e prima della sottoscrizione della richiesta di attivazione di servizi bancari e di investimento, copia del presente **Foglio Informativo**, nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015") e succ. mod., copia dell'**Informativa sul Trasferimento dei servizi di pagamento** e del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo _____,

Data _____

| |
|---|
| FIRMA DELL'INTESTATARIO 1 |
|  |
| FIRMA DELL'INTESTATARIO 2 |
|  |
| FIRMA DELL'INTESTATARIO 3 |
|  |